



REPUBBLICA ITALIANA

177/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **59754** del registro di segreteria, proposto da:

- **CAMPEDELLI Giovanni** (c.f. CMPGNN55A14I003A), nato a San Martino Buon Albergo (Vr) il 14 gennaio 1955, elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Boccaccio n. 25, presso lo studio dell'Avv. Daniele Montinaro (pec: montinaro.daniele@ordavvle.legalmail.it), che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Francesco Viggiani (pec: francesco.viggiani@pec.it), come da procura in atti;

contro

- Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia;

e nei confronti di

- **LEUCAM s.r.l. in fallimento**, con sede legale in Miggiano, Strada Statale

275, Km 19,880, in persona del Curatore fallimentare, non costituita in primo grado;

avverso

la sentenza n. 930/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 27.10.2021.

Visto l'atto d'appello;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 10 maggio 2024, con l'assistenza del segretario dottoressa Maria Vittoria Zotta, il relatore Consigliere Antonietta Bussi, nonché il v.p.g. Arturo Iadecola per la Procura Generale. Non presente l'appellante.

Svolgimento del processo

Nell'interesse di Giovanni Campedelli, è stato promosso appello avverso la sentenza n. 930 del 27.10.2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, con la quale con la quale lo stesso, in qualità di amministratore di fatto della Leucam s.r.l., in fallimento, era stato condannato in solido con la società, per il danno cagionato al Ministero delle Attività Produttive (oggi dello Sviluppo Economico), pari a euro 916.498,70, derivante dall'illecita percezione di contributi pubblici.

L'Ufficio requirente aveva citato il convenuto, assieme alla predetta beneficiaria e al relativo amministratore unico, Pietro Scarcia, per aver ottenuto un ingente finanziamento ai sensi della l. 488/92, attraverso l'esibizione di documentazione di spesa comprovante l'acquisizione di un lotto di terreno e l'esecuzione di lavori, per la realizzazione dell'investimento produttivo, il cui contenuto si era rivelato non veritiero e,

come tale, idoneo a indurre in errore l'organismo pagatore nell'erogazione dei fondi in favore della Leucam, facente parte di una unica filiera di aziende cogestite dai medesimi soggetti.

Per la vicenda descritta, la Procura della Repubblica di Lecce aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio, con decreto del 27.12.2007, a carico di entrambe le persone fisiche, ipotizzando, tra gli altri, il reato di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nonché le violazioni tributarie connesse all'utilizzo di false fatturazioni.

Inoltre, l'Amministrazione concedente aveva, con provvedimento del 17.07.2009, disposto la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme liquidate.

In sede penale, era stata, altresì, emessa la sentenza n. 108 del 2012, con la quale il Tribunale di Lecce aveva condannato il convenuto Campedelli, con riferimento ai fatti oggetto della richiesta risarcitoria, mentre la posizione di Scarcia era stata precedentemente definita con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Il giudizio per responsabilità erariale, incardinato a seguito della citazione emessa dalla Procura regionale in epigrafe, si era concluso in un primo tempo con l'accoglimento, da parte del giudice territoriale, dell'eccezione di prescrizione formulata dagli interessati, con pronuncia n. 1635 del 2013; tuttavia, a seguito di riforma da parte della Sezione Seconda di Appello, con la decisione n. 607 del 2018, gli atti erano stati rimessi al Collegio di primo grado per il prosieguo della causa e la liquidazione delle spese.

Il processo così riassunto, successivamente all'ulteriore interruzione per

morte di Scarcia, era stato nuovamente riavviato nei soli confronti del Campedelli e della Leucam; nel medesimo atto, il Pubblico Ministero aveva riferito della intervenuta sentenza, n. 1248 del 2014, con la quale la Corte di Appello di Lecce, pur ritenendo prescritta gran parte delle condotte contestate, aveva comunque ribadito l'acclarata insussistenza dei presupposti per l'assoluzione degli imputati, tra i quali il Campedelli, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.

Con il provvedimento oggi gravato, anche sulla base degli esiti penali, è stata riconosciuta la piena responsabilità dei soggetti citati, verificata la qualità di amministratore di fatto della Leucam in capo al convenuto.

In particolare, è stato rilevato come il relativo ruolo di *dominus* fosse dimostrato sia dalle dichiarazioni rese da Scarcia e da altri soggetti, sia dalle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Tricase, da cui sarebbe emerso che lo stesso teneva i contatti diretti con i fornitori emittenti i titoli fiscali risultati non genuini, concordando ogni aspetto contrattuale ed economico, assumendo le decisioni operative e strategiche delle società interessate e relegando l'effettivo amministratore – ovvero Scarcia - ad un ruolo meramente cartolare.

Per l'acquisto del suolo aziendale, è stato considerato ampiamente dimostrato il carattere simulato dell'operazione, con riferimento alle modalità di pagamento del prezzo, con conseguente fittizietà delle fatture emesse dalla cedente (Cameb) ed utilizzate dalla Leucam per giustificare la spesa, al fine di ottenere lo sblocco delle rate del finanziamento.

Quanto alla realizzazione dei lavori è stata riconosciuta del pari comprovata la natura non veritiera delle fatture rilasciate dalla medesima

Omega Delta per la realizzazione di opere edilizie, trattandosi di lavori eseguiti a favore di una terza azienda (Costruzioni Greco s.r.l.).

Con l'appello indicato in epigrafe, Giovanni Campedelli ha formulato avverso la sentenza in esame diversi motivi di gravame, di seguito riportati:

- *Error in iudicando – travisamento delle asserzioni contenute nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce Sezione Unica Penale n. 1248 del 29.10.2014.*

In proposito, è stato censurato il rinvio alla decisione penale, in quanto distorto e non esaustivo, essendo stato omesso di considerare il contesto all'interno del quale è maturata l'affermazione, ivi contenuta, secondo la quale non sussistevano *i presupposti per la pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.*

Invero, tale motivazione sarebbe pienamente in linea con l'art. 129 c.p.p., il quale prevede che, laddove ricorra una causa di estinzione del reato, il giudice pronuncia assoluzione solo se emerga in maniera manifesta e non possa che constatarsi l'innocenza dell'imputato. L'esito raggiunto, pertanto, non potrebbe essere interpretato come un'attestazione di responsabilità dell'interessato, essendosi il giudice penale d'appello dovuto limitare a riscontrare come, agli atti del primo grado, menomato nella sua fase istruttoria, non vi fossero elementi idonei ad affermare, senza necessità di ulteriore approfondimento, la non colpevolezza.

- *Motivazione apparente e/o erroneità ed infondatezza dell'impugnata sentenza ai punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 7 in ordine all'affermazione della responsabilità dell'appellante contenuta.*

Priva di attendibilità sarebbe inoltre la ricostruzione operata nella sentenza impugnata per inferire che l'appellante rivestisse il ruolo di

amministratore di fatto della Leucam, conclusione che non potrebbe essere ancorata né al provvedimento penale, né alle dichiarazioni rese dall'altro convenuto Scarcia, che costituirebbe l'unico elemento sul quale tale qualifica è stata fondata. È stato sottolineato come la nozione di amministratore di fatto non potrebbe essere dilatata fino a ricomprendervi il compimento di qualsiasi atto ricollegabile alla società, anche a fronte di precisi dettami normativi, quale l'art. 2639 c.c., che equipara, agli effetti della responsabilità penale per i reati c.d. societari, il titolare della funzione e il soggetto formalmente investito della carica a "chi eserciti in modo significativo e continuo i poteri tipici inerenti alla qualifica...".

Per quanto concerne la prova dello schema criminoso ipotizzato dalla Procura, la decisione non offrirebbe in alcun modo una valutazione appropriata del materiale probatorio acquisito nel giudizio contabile, con riguardo all'asserita esistenza di un contratto "simulato" posto in essere tra la Cameb s.r.l. e la Leucam s.r.l., in cui non vi sarebbe alcuna dimostrazione della predeterminazione. Tanto meno risulterebbe provato che le modalità di pagamento siano avvenute attraverso la cessione di quote sociali nella Leucam medesima, anziché con denaro, come documentato dai bonifici bancari effettuati. Del tutto autonomo, rispetto all'operazione di compravendita del terreno, sarebbe la cessione delle partecipazioni predette, effettuata in modo assolutamente conforme alla norma, anche avuto riguardo alla procedura prevista dalla Legge 488/92.

Nella Consulenza tecnica dell'accusa, in disparte le questioni sull'apporto di capitale, si tralascerebbe di rilevare che alla data del 01.10.2005 l'investimento (quindi l'intero capannone completo delle

attrezzature operative) era stato completato e l'attività avviata con trenta dipendenti. Sotto tale profilo, nel contestare le ricostruzioni operate nella sentenza e le prove richiamate a sostegno (quale la deposizione del Direttore dell'ufficio postale presso cui sono state effettuate le movimentazioni in denaro), per dimostrare la retrocessione delle somme fittiziamente pagate per i lavori, è stato sottolineato come tutte le fatture ricevute dalla società Leucam erano state liquidate a mezzo assegno o bonifico bancario e quietanzate con liberatoria, come risulterebbe dalle scritture contabili della ditta.

Ciò sarebbe stato avvalorato dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce che, a fronte dell'asserita falsità delle operazioni poste in essere dalla società, ha concluso nel senso dell'effettività delle stesse e dell'evidenza dei riscontri dei pagamenti eseguiti.

In definitiva, sul presunto accertamento del ruolo e della responsabilità dell'odierno appellante la contrastata pronuncia non offrirebbe alcun elemento di autonoma valutazione, rimandando acriticamente a una sentenza penale di primo grado che, per le ragioni illustrate, non sarebbe idonea ad accertare alcunché, essendo stata riformata dalla Corte d'Appello, sebbene attraverso la declaratoria di estinzione dei reati contestati per prescrizione.

- Motivazione apparente e/o erroneità ed infondatezza dell'impugnata sentenza in ordine all'entità del danno contestato.

Per tale aspetto, il provvedimento avverso si limiterebbe a offrire una motivazione meramente apparente, affermando "condivisibile" la quantificazione del danno operata dalla Procura in misura coincidente con

l'ammontare dei contributi erogati alla Leucam, senza alcun ulteriore elemento in merito all'effettività del pregiudizio e alla sua riconducibilità all'apporto causale dell'agente.

In conclusione, è stato chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'interessato, quale amministratore "di fatto" della società, e comunque l'assoluta infondatezza, nel merito, in fatto ed in diritto, delle pretese azionate e per l'effetto rigettarle, mandandolo assolto per insussistenza del danno erariale o comunque per fatto non imputabile per mancanza dell'elemento eziologico e/o psicologico. In via subordinata, è stata domandata l'applicazione del potere riduttivo, proporzionalmente all'incidenza effettiva della condotta nel prodursi del fatto dannoso.

Con atto del 14.09.2023, la Procura generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, nelle quali ha così replicato rispetto ai motivi di doglianza:

- la sentenza penale richiamata nella decisione in esame sarebbe quella intervenuta in primo grado, ove è stata accertata la colpevolezza dell'appellante, mentre in quella di secondo grado, in cui è stata dichiarata la prescrizione, non risulterebbe evidente la sua estraneità ai fatti, nei termini di cui all'art. 129 c.p.p., senza che possa rinvenirsi alcun travisamento da parte della Sezione territoriale, posto che se le tesi dell'interessato avessero convinto i giudici della Corte di appello di Lecce, questi avrebbero pronunciato l'assoluzione;

- l'impianto accusatorio di cui alla citazione della Procura regionale, sarebbe da ritenere solido, sia per ciò che riguarda l'esistenza di accordi

sottostanti tra Leucam e Cameb, diversi dal contenuto del contratto, sia per quanto concerne il ruolo di amministratore di fatto del Campedelli, sostenuto e avvalorato dalle dichiarazioni dello Scarcia, sia per ciò che attiene ai lavori edili effettuati (in regime di sub appalto) dalla Omega Delta (che aveva emesso doppia fatturazione, sia in favore della Costruzioni Greco srl sia della Leucam, la quale aveva regolato le fatture con assegni bancari che, una volta riscossi, erano stati restituiti in contanti dal titolare dell'impresa);

- infine, il danno non potrebbe che essere pari all'importo di cui all'articolo 3 del DM del 17.07.2009, con cui è stata disposta la revoca e il recupero del finanziamento, a carico della Leucam. Per altro, proprio da tale provvedimento, che non risulta impugnato, emergerebbero ulteriori elementi a sostegno degli illeciti contabili, quali, ad esempio, il mancato invio alla Banca concessionaria, da parte della società, della documentazione finale di spesa inerente al progetto di formazione la conseguente richiesta di revoca totale del programma finanziato da parte della medesima banca.

In conclusione, è stato chiesto il rigetto dell'appello proposto perché infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

All'atto di gravame, risulta allegata la delibera di accoglimento, in via provvisoria, da parte dell'Ordine degli Avvocati di Bari, dell'istanza presentata dal Campedelli per l'ammissione al gratuito patrocinio (non prodotta).

A seguito dell'udienza del 10.11.2023, il Collegio ha rilevato il difetto di

notifica del gravame nei confronti della Leucam s.r.l., condannata in solido con l'appellante, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c.g.c., ha disposto l'integrazione del contraddittorio con ordinanza resa a verbale.

La notifica risulta effettuata presso l'indirizzo pec relativo alla procedura fallimentare della società.

In data 2 maggio 2024, sono state depositate, nell'interesse del Campedelli, note di udienza nelle quali, oltre a essere contestate le conclusioni della Procura generale, è stato chiesto che la causa sia trattenuta in decisione, rappresentando di essere stato ammesso al gratuito patrocinio.

All'udienza del 10 maggio 2024, in assenza dell'appellante, il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni come in atti, insistendo per il rigetto dell'appello e richiamando analogo precedente deciso da questa Sezione con sentenza n. 4 del 2024.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda oggetto della sentenza in epigrafe, di cui si chiede il riesame, attiene all'illecita percezione di agevolazioni pubbliche, erogate alla Leucam s.r.l., ai sensi della l. 488 del 1992, per la realizzazione di un nuovo impianto industriale, attraverso la simulazione, da parte dei suoi Amministratori di fatto e di diritto, del rispetto delle condizioni prescritte per il conseguimento delle contribuzioni.

Nel procedere alla delibazione della causa secondo i criteri sanciti dall'art. 101 c.g.c., che delinea il percorso decisionale del giudice, prevedendo che siano affrontate con priorità le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio, prima di passare al merito, si pone

all'attenzione di questa Sezione la mancata comparizione dell'appellante, ai fini e per gli effetti dell'art. 196 c.g.c.

Alla stregua della norma citata, tale evenienza determina che la causa sia rinviata a una successiva udienza, prima che sia dichiarata l'improcedibilità del gravame, da disporsi, anche d'ufficio, nel caso in cui il soggetto permanga nel proprio inattivo comportamento.

In proposito, occorre, tuttavia, dare conto della specifica istanza, depositata dal medesimo, di trattenere la causa in decisione sulla base degli atti scritti. Il Collegio, sul punto, non discostandosi dai propri precedenti orientamenti, ritiene di procedere nel senso domandato dall'interessato, poiché, nella fattispecie, difettano i presupposti per il differimento del giudizio, come previsto dal ricordato art. 196 c.g.c. Infatti, la relativa disciplina, correlata all'assenza dell'appellante, è stabilita per atteggiamenti colpevoli o per inerzia, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento all'omologo art. 348 c.p.c. (Cass. 16938/2006 e 16821/2010). Siffatte circostanze non sono rinvenibili nel caso in esame, in cui la richiesta della parte affinché il processo prosegua senza ostacoli verso il suo scopo ultimo, ovvero l'emissione di una sentenza nel merito, costituisce espressione di un interesse *che si pone in totale sintonia con la finalità di accelerazione dell'attività processuale, ispiratrice della norma e con il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Costituzione* (in questi termini Sez. I App. sent. n. 143 del 2020).

È stato già osservato che l'appellante è *...l'unico soggetto destinatario e fruitore della predetta disposizione, che esclude ogni decadenza a suo danno per l'ipotesi di mancata comparizione all'udienza di discussione, attraverso la facoltà di*

essere posto in condizione di comparire all'udienza successiva a quella disertata (Cass. 6326/2001, 5125/2007 e 7586/2007). La disposizione non attribuisce però all'istante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame, così adottando un comportamento che dà luogo ad una irragionevole dilatazione dei tempi del processo, in contrasto sia con la finalità di celerità e speditezza (ex multis, Sez. I App. sent. n. 70 del 2021; ibidem sent. nn. 60 e 143 del 2020, cit.).

Per quanto precisato, pertanto, in linea con il ricordato indirizzo, poiché l'articolo richiamato collega la sanzione processuale dell'improcedibilità dell'impugnazione a un contegno colpevole, deve ritenersi che la stessa non trovi applicazione nell'ipotesi in trattazione, laddove il soggetto procedente ha chiesto che il giudizio sia definito in base alle conclusioni rassegnate in atti.

Nel merito, il gravame proposto è infondato e non può trovare accoglimento, alla luce dei convergenti riscontri investigativi, come deliberati anche in sede penale.

A fronte della esaustiva ricostruzione della vicenda operata nella sentenza di primo grado, che ha confermato l'ipotesi accusatoria azionata, appare evidente che i fondi erariali in questione siano stati ottenuti con il fattivo apporto del Campedelli, in difetto delle condizioni fissate dalle norme, con frustrazione delle finalità di interesse pubblico sottese al finanziamento.

Dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza è emerso che in relazione al programma agevolato, i titoli di spesa, prodotti a giustificazione dalla società beneficiaria all'Organismo di erogazione, sono risultati frutto di operazioni fittizie, come dichiarato dallo stesso

rappresentante di una delle ditte emittenti “Omega Delta”, ovvero Antonio Mauro, secondo quanto rilevato sin dal rapporto informativo, redatto all’esito dei controlli.

In particolare, le varie fatture esibite avevano riguardato, oltre ai lavori di costruzione dello stabilimento produttivo, per i quali è stato accertato che fossero riferiti ad attività non corrispondenti alla situazione di fatto riscontrata, con riferimento alle forme e ai tempi di attuazione indicati, anche la vendita di un lotto di terreno, sul quale edificare l’opificio, ritenuta simulata per il corrispettivo pattuito per la cessione del bene.

Con la pronuncia impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto che per le predette vicende fosse chiara la responsabilità dell’odierno appellante, come acclarata dalla sentenza di condanna n.108 del 2012, adottata dal Tribunale di Lecce, nella quale si dà largamente conto del complesso quadro probatorio emerso per mezzo delle indagini.

Tale ultima decisione è stata riformata parzialmente in secondo grado per intervenuta prescrizione di gran parte dei reati contestati. Tuttavia, la Sezione ha escluso che l’esito rassegnato dalla Corte di Appello di Lecce, per le varie ipotesi delittuose ascritte, avesse conseguenze sul giudizio erariale, in quanto nella sentenza di primo grado penale, non si dava atto della sussistenza dei presupposti per l’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. e anzi vi si rinveniva una ricostruzione dei fatti ... *dai quali non emerge(va) affatto l’evidenza della innocenza degli imputati alla stregua dei numerosi elementi a loro carico, puntualmente indicati in motivazione, da cui si evince(va) la certezza di un diretto coinvolgimento nella vicenda in disamina.*

Il punto è stato oggetto di specifica censura da parte dell’interessato, il

quale ha sottolineato come detta affermazione non potrebbe essere interpretata quale riconoscimento della responsabilità, essendosi il giudice dell'impugnazione penale limitato a riscontrare che non vi fossero manifesti elementi per dichiararne l'innocenza.

Ad avviso del Collegio, tale prospettazione non può essere accolta, per le ragioni che si espongono.

Ai presenti fini, occorre innanzi tutto rilevare che, in ragione della totale indipendenza che caratterizza l'accertamento della responsabilità erariale rispetto a quello inerente ai reati, nella fattispecie concreta, il provvedimento in discussione appare coerentemente motivato e scevro dai vizi denunciati con il gravame.

Infatti, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi che presiedono al regime probatorio degli atti provenienti dal processo penale, anche se concluso con la prescrizione, sottoponendo a proprie autonome valutazioni l'articolato quadro emerso a seguito delle indagini, ampiamente delineato nella sentenza del Tribunale di Lecce, n. 108 del 2012, la cui valenza è stata riconosciuta anche nella successiva fase di riesame, al fine di ribadire il coinvolgimento degli imputati.

Fatte queste precisazioni, è evidente come i declinati motivi di reclamo, rispetto al contesto raffigurato, siano inconferenti, in quanto si limitano a obiettare l'automatica trasposizione delle evidenze desunte dal parallelo processo penale, soffermandosi sul tema, ivi affrontato, del rapporto fra la dichiarazione di estinzione del reato e l'assoluzione dell'incolpato perché il fatto non sussiste, e dunque dell'ambito di applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (*quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti*

risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione).

Secondo l'appellante, infatti, la decisione oggi in rassegna sarebbe erronea, in quanto non potrebbe dedursi la dimostrazione della responsabilità dalle affermazioni del giudice penale, non esitate in una condanna, solo sulla base del predetto disposto normativo.

Il Collegio reputa che tale assunto non possa essere condiviso. Come è stato già osservato nella giurisprudenza di questa Corte, in merito alla utilizzabilità delle risultanze penali, il giudice contabile può acquisire fatti e documenti formati nella predetta sede - anche nella fase delle indagini preliminari - e valutarli liberamente, ai sensi degli articoli 94 e 95 c.g.c. (*ex multis*, Sez. III App. sent. n. 278/2023 e sentenze ivi richiamate). Sono, infatti, ammissibili nel giudizio erariale anche le prove c.d. atipiche, come confermato dall'art. 94, comma 4, del c.g.c., ovvero quelle non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione del loro impiego e purché le stesse non siano smentite dal raffronto critico con altre emergenze processuali (in questo senso, Cass. n. 13229 del 2015).

Tra queste, per quanto di rilievo ai presenti fini, sono stati individuati gli scritti provenienti da terzi, i verbali di prove espletate o le consulenze acquisite in altri giudizi, nonché le sentenze penali di patteggiamento (Sez. II App. sent. n. 75/2020 e, più recentemente, n. 278/2023; Sez. I App. n. sent. 252/2019).

Non sono mancate pronunce, nelle quali è stata ribadita la piena validità

delle risultanze dell'istruttoria penale, anche nel caso in cui il relativo processo si sia estinto, senza decidere nel merito, come nel caso di specie (Sez. III App. sent. n. 250/2022, Sez. I App. sent. n. 353/2017).

Con riguardo a quanto sinteticamente descritto, si evince come nella sentenza in rassegna si faccia corretto riferimento al complesso degli elementi derivanti dal parallelo giudizio, quali atti efficacemente scrutinabili al fine dell'accertamento della responsabilità erariale.

Infatti, il giudice di prime cure, lungi dal recepire acriticamente i medesimi, li ha sottoposti al proprio vaglio, traendo idonei argomenti di prova, per i quali ha adeguatamente motivato la decisione alfine assunta.

In conclusione, per tutto quanto esposto, la doglianza esaminata non può essere accolta.

È stata altresì oggetto di distinta censura l'attribuzione, nei confronti dell'appellante, della qualifica di amministratore di fatto, nonché di *dominus* dell'intera iniziativa. Anche in questo caso, difetterebbe la dimostrazione di tale ruolo, che sarebbe fatto erroneamente discendere dalle sole dichiarazioni di Pietro Scarcia, formalmente investito della carica di rappresentante legale della società.

Neppure per questo versante il gravame può trovare adesione, a fronte delle compiute argomentazioni espresse dal giudice di primo grado. Infatti, ponendosi nel solco dell'affermata valenza probatoria degli atti penali, ne ha riconosciuto la figura dominante, come illustrato nella stessa pronuncia del Tribunale di Lecce, nella quale si dà atto che il quadro ricostruttivo si è formato all'esito di istruttoria dibattimentale e che il verbale di interrogatorio di Pietro Scarcia è stato acquisito con l'accordo di tutte le

parti.

È, inoltre, emerso che Campedelli, che era socio della Leucam, provvedeva direttamente alla conduzione della società, come risulta dagli ulteriori soggetti escussi – tra cui il titolare della ditta che aveva eseguito i lavori in luogo della Delta Omega - che hanno confermato la figura centrale assunta dallo stesso nella gestione delle attività.

Ad avviso del Collegio, le motivazioni esplicitate nella decisione in esame appaiono esenti dai difetti evidenziati dall'appellante, poiché con esse si dà adeguato rilievo alle concordanti informazioni provenienti da coloro che sono stati sentiti durante le indagini dalla Guardia di Finanza, e compendiati nella relativa informativa, secondo i quali lo stesso ... *teneva i contatti diretti con i soggetti/fornitori emittenti le fatture fittizie, concordando direttamente ogni aspetto di natura contrattuale, economico e finanziario, annullando di fatto le prerogative societarie spettanti ex lege all'amministratore unico Scarcia Pietro, al quale, in sostanza era relegato un ruolo meramente cartolare.*

Pertanto, il grado fortemente indiziario di tutti gli elementi investigativi, come scrutinati a seguito di dibattimento penale, appare del tutto idoneo a sostenere il giudizio di colpevolezza, considerando che le dichiarazioni rese dai diversi personaggi coinvolti convergono verso la medesima raffigurazione.

A fronte dei qualificati riscontri, l'appellante si è limitato a respingere il quadro fattuale come sopra sviluppato, senza produrre prove o argomenti che siano idonei a superare dette conclusioni; d'altro canto, il contesto desumibile dagli atti non consente di intravedere elementi che possano

condurre ad altre ipotesi. Viceversa, la successione cronologica degli avvenimenti, come descritta nella sentenza in esame, non lascia dubbi di sorta sulle fittizie operazioni di scambio, poste in essere con lo scopo di giustificare le spese ammesse al finanziamento, senza che gli obiettivi di carattere generale sottesi alle incentivazioni siano stati mai conseguiti (secondo quanto risulta dal provvedimento di revoca del contributo, non è mai stata prodotta all'Amministrazione la documentazione finale di spesa del progetto di formazione, come previsto dalla normativa vigente per l'attuazione del programma).

Ribadisce questo Collegio, in linea con precedenti giurisprudenziali incontrastati, che l'alterazione delle modalità di realizzazione delle finalità pubbliche cui devono tendere gli interventi agevolati influisce sul complesso della sovvenzione erogata, snaturandola.

Infatti, i requisiti formali e sostanziali che devono possedere gli atti a supporto dei costi sostenuti (fatture, pagamenti, quietanze liberatorie) sono stabiliti a tutela dell'interesse collettivo e non sono derogabili dal beneficiario, essendo diretti a garantire che le spese, oggetto di sostegno economico, siano in ogni momento "tracciabili", affinché se ne possa verificare la correttezza (Sez. I App. sent. n. 342/2020).

In sostanza, avuto riguardo alla simulazione del contratto di acquisto del terreno, a nulla può valere quanto obiettato dall'interessato, poiché nel caso di specie viene in rilievo l'utilizzo di atti risultati non attendibili per giustificare le somme trasferite al venditore in coincidenza con i termini previsti per la liquidazione delle varie *tranches* di finanziamento. Per quanto emerso dalle indagini il corrispettivo sarebbe costituito, in realtà, dalla

cessione di quote sociali nella Leucam e non dai pagamenti in denaro fittiziamente effettuati, in violazione delle previsioni della Circolare ministeriale del 14 luglio 2000, secondo cui gli scambi commerciali e negoziali devono necessariamente essere regolati mediante il sistema bancario.

Dette conclusioni sono state ritenute, in linea con le descrizioni operate nella decisione del Tribunale di Lecce, pienamente dimostrate dalla circostanza che i soci della Cameb, proprietaria del terreno, abbiano citato in giudizio la Leucam medesima e i suoi amministratori per la risoluzione dell'atto di vendita del suolo aziendale, a causa dell'omesso adempimento, previsto nella scrittura privata, intervenuta per elidere gli effetti dell'accordo di cessione, attraverso l'aumento, da parte del Campedelli, del capitale sociale della stessa società acquirente, che rappresentava la reale contropartita per l'alienazione del bene.

A fronte di tale contesto, anche questo Collegio non può che ribadire l'inconsistenza delle diverse prospettazioni dell'appellante, secondo cui i due atti negoziali sarebbero autonomi e differenti, in quanto le relative affermazioni non risultano supportate da elementi di prova in grado di sovvertire le valutazioni convincenti effettuate dal giudice di primo grado, non essendo stata fornita alcuna lettura alternativa verosimile.

Ad analoghi risultati deve pervenirsi per ciò che concerne l'esecuzione dei lavori, non realizzati dalla ditta appaltatrice che ha emesso i titoli di spesa, prodotti dall'appellante ai fini dell'attribuzione delle quote di agevolazione. Nella sentenza penale, è stato altresì posto in risalto come i corrispettivi apparentemente pagati per le fatture fossero rientrati, in gran

parte, nella disponibilità dello stesso Campedelli, attraverso restituzioni in contante da parte di Antonio Mauro (rappresentante della Delta Omega), come dallo stesso riconosciuto anche in sede investigativa.

Sotto tale profilo, le dichiarazioni del predetto imprenditore appaiono del tutto convergenti con quanto affermato dalla Direttrice dell'ufficio postale di Specchia, in merito alle movimentazioni in denaro tra i soggetti coinvolti, che lasciano ragionevolmente concludere che le liquidità versate dalla medesima Delta Omega fossero oggetto di riconsegna al committente.

Rispetto a tali evidenze, le odierne censure non contengono alcun elemento probatorio idoneo a scalfire le ricostruzioni operate nella pronuncia in esame, ampiamente suffragate dagli elementi puntualmente valorizzati dal giudice di primo grado.

Da ultimo, il Collegio reputa, in adesione a quanto concluso nella decisione impugnata, del tutto condivisibili le considerazioni espresse dalla Corte di Appello di Lecce, in merito alla inefficacia della sentenza emessa dalla Commissione tributaria, intervenuta a favore del Campedelli, e richiamata nel gravame, in quanto la prova acquisita nella sede penale, e dunque nell'odierno giudizio, si connota per la maggiore ampiezza di quella valutata ai fini dell'annullamento degli atti fiscali.

La natura dolosa della responsabilità ascritta, infine, non rende attuabile, per uniforme giurisprudenza, l'esercizio del potere riduttivo. In conseguenza, in rigetto dell'appello, deve essere confermata la condanna per l'intero importo di danno azionato che, nel caso, coincide con le risorse inutilmente gravate sull'erario, a fronte della mancata realizzazione degli obiettivi pubblici di investimento programmati, come comprovato dal

provvedimento di revoca adottato dall'Amministrazione.

In ordine alle spese per la difesa del Campedelli sono state depositate la delibera n. 657 del 15 febbraio 2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, di ammissione in via provvisoria al gratuito patrocinio, nonché le note d'udienza del 2 Maggio 2024, in cui è stato confermato che l'appellante è stato ammesso al gratuito patrocinio; pertanto, le conseguenti valutazioni, per la presente fase d'appello, potranno essere effettuate, con separato provvedimento, ai sensi dell'art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base della richiesta, come supportata dalla documentazione idonea a dimostrare i requisiti prescritti in capo all'interessato, ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.

Le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello - definitivamente pronunciando - rigetta l'appello iscritto al n. **59754** del registro di segreteria, proposto da **CAMPEDELLI Giovanni** e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.

In ordine alle spese per la difesa dell'appellante, ammesso al patrocinio gratuito, la relativa liquidazione potrà essere effettuata con separato decreto, in esito alle prescritte valutazioni.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 128,00 (Centoventotto/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Antonietta Bussi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26/07/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi